



Una Pasta Non Ci Basta
GRANO ANTICO

Classe IV BFM

Anno scolastico 2017/2018

ie.com

Image is for previewing purposes only.

Indice

- I. La scelta della forma giuridica: impresa
- II. individuale o Snc?
- III. Snc : vantaggi e svantaggi
- IV. Caratteri generali Snc
- V. Differenze con la Società Semplice
- VI. Disciplina normativa
- VII. Come si costituisce?
- VIII. Società irregolare e di fatto
- IX. Contenuto dell' atto costitutivo
- X. Modifiche dell'atto costitutivo
- XI. Conferimenti
- XII. Amministrazione
- XIII. I diritti del socio non amministratore
- XIV. Rappresentanza
- XIV. Distribuzione degli utili
- XV. Norme a tutela dei creditori sociali
- XVI. Recesso di un socio
- XVII. Esclusione di un socio
- XVIII. Morte del socio
- XIX. Responsabilità del nuovo socio e del socio uscente
- XX. Scioglimento
- XXI. Liquidazione
- XXII. Procedura di avvio
- XXIII. Fiscalità
- XXIV. Inps
- XXV. Atto costitutivo



La scelta della forma giuridica: **impresa individuale o Snc?**

Abbiamo deciso di costituire il nostro pastificio in società in nome collettivo in quanto l'impresa, pur essendo di piccole dimensioni e pur avvalendosi dell'attività di alcuni componenti familiari, il che giustificava la scelta di un'impresa familiare, ha bisogno di un sostanziale capitale iniziale per l'acquisto di macchinari, capitale che può essere procurato più agevolmente attraverso l'apporto prestato dai soci. La forma societaria ha inoltre il vantaggio del frazionamento del rischio economico tra coloro che vi partecipano. Nel nostro caso, i familiari sono tutti interessati a diventare soci.

La scelta della forma giuridica è stata presa dopo aver fatto la seguente analisi.



Società in nome collettivo Vs impresa familiare

Vantaggi	Svantaggi
Il rischio d'impresa è ripartito fra tutti i soci e, quindi, non grava su di un unico soggetto	Procedura più complessa e più costosa per la sua costituzione
Possibilità di avere un maggiore capitale iniziale mediante i conferimenti effettuati dai soci	Non ha agevolazioni fiscali
Vi è una ripartizione di responsabilità nella gestione perché l'amministrazione spetta solitamente a tutti i soci	Richiede un capitale sociale iniziale
I familiari, in quanto soci, hanno una partecipazione attiva nella gestione sociale	
Maggiore facilità nel trasferimento della quota dei familiari	



Caratteri generali della Snc

- È una società di persone quindi non ha personalità giuridica.
- È una società commerciale
- Ha un'autonomia patrimoniale imperfetta
- I soci hanno una responsabilità solidale, illimitata e sussidiaria.
- Può avere come oggetto lo svolgimento sia di un'attività commerciale che di un'attività agricola.

Se svolge un'attività commerciale:

Deve essere iscritta nel registro delle imprese.

Deve tenere le scritture contabili

È soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

Se svolge un'attività agricola è soggetta alle stesse norme, ma non fallisce.



Disciplina normativa

La Snc è regolata dalle norme della Società Semplice in materia di :

- Amministrazione e rappresentanza(artt. 2257,/2260 e 2266c.c);
- Modifica dell' atto costitutivo(art.2252);
- Conferimenti(artt.2253/2255);
- Divieto del Patto leonino (art. 2265)
- Partecipazione agli utili e alle perdite(artt.2262,2263);
- Diritti dei soci non amministratori(art.2261);
- Responsabilità del nuovo socio e del socio uscente(art.2269,2290);
- Scioglimento della società(art.2272);
- Procedura di scioglimento della società;
- Potere degli amministratori dopo lo scioglimento(art.2274);
- Nomina e poteri dei liquidatori(artt.2275/2278);
- Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio.



Differenze con la Società Semplice

Il patto limitativo di responsabilità dei soci, ha solo un'efficacia interna e quindi non è opponibile ai soci.

La società ha una maggiore autonomia patrimoniale imperfetta. Quindi i soci hanno una responsabilità, oltre che illimitata e solidale, sussidiaria e non diretta.

La costituzione richiede particolari requisiti di forma e di contenuto

I soci hanno il divieto di concorrenza

Dopo la liquidazione la società deve essere cancellata dal registro delle imprese.

Il creditore particolare può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, solo dopo la scadenza della società

E' soggetta agli obblighi dell'imprenditore commerciale: iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili e soggezione al fallimento.



Come si costituisce?

Il contratto sociale deve essere redatto in forma di:

Atto pubblico

Scrittura privata autenticata

Entro 30 giorni dalla costituzione gli amministratori devono:

Depositare l'atto alla camera di commercio per la registrazione

Se l'atto non viene depositato?

La società diventa irregolare

Lo può depositare ciascun socio

Oppure si può ricorrere al giudice



Snc irregolare e di fatto

Irregolare	Di fatto
Mancata registrazione dell'atto costitutivo nei termini previsti dalla legge.	Quando non è presente un vero e proprio atto costitutivo ma la società si desume dal comportamento tacito ed univoco dei soggetti che svolgono l'attività economica in comune
Mancanza di uno o più elementi indicati dalla legge che ne impedisce la regolare iscrizione.	
<ul style="list-style-type: none">❖ Una società di fatto è sempre una società irregolare.❖ Una società irregolare non può essere di fatto perché l'iscrizione richiede un atto costitutivo. ❖ Una S.n.c. irregolare nei rapporti con i terzi, a differenza di una Snc regolare, è disciplinata dalle norme previste per la Società Semplice. Ne consegue che:<ul style="list-style-type: none">• il socio non ha il diritto di escussione preventiva;• il creditore sociale può richiedere anche prima della scadenza del termine della società la liquidazione della quota del debitore;• non sono opponibili ai terzi i patti limitativi di rappresentanza.	



Contenuto atto costitutivo (art. 2295 c.c)

Elementi essenziali	Eventuali clausole
<ul style="list-style-type: none">•Generalità dei soci•Ragione sociale•Soci amministratori e rappresentanti•Tipo di amministrazione•Sede sociale e secondarie•Oggetto sociale•Conferimenti, valore e modo di valutazione•Prestazioni dei soci d'opera•Modalità per la ripartizione degli utili/perdite•Durata della società	<ul style="list-style-type: none">•Termine iniziale dell' attività sociale•Deroghe alle maggioranze previste dal codice• Altre cause di scioglimento.•Ipotesi particolari di recesso e di esclusione del socio



Modifiche dell'atto costitutivo

➤ In base al principio dell'autonomia contrattuale ogni modifica dell'atto costitutivo deve avvenire all'unanimità ,salvo diverso accordo

➤ Gli amministratori devono richiedere, entro 30 giorni all'ufficio del registro delle imprese ,l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società dei quali è obbligatoria l'iscrizione

➤ Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza



Conferimenti

Per conferimenti si intendono gli apporti effettuati dai soci al momento della costituzione della società. Essi formano il capitale sociale.

Oggetto

Somma di denaro

Crediti

Attività lavorativa:

in questo caso il socio diventa un socio d'opera; ha gli stessi diritti ed obblighi degli altri soci.

Beni, che possono essere conferiti:

- **a titolo di proprietà.** In questo caso se il bene perisce o si deteriora il rischio è a carico della società, senza l'obbligo del socio di ripetere il conferimento;
- **a titolo di godimento** quando la società ha solo il diritto di utilizzazione del bene che rimane nel patrimonio del socio. Nel caso di perimento o riduzione del suo valore il socio deve reintegrare il conferimento, pena l'esclusione dalla società. Al momento dello scioglimento della società, il socio ne riprende il possesso.



Amministrazione

Gli amministratori esercitano il potere decisionale e compiono tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'impresa, nei limiti dell' oggetto sociale; tengono la contabilità, redigono il bilancio e assolvono a tutti gli adempimenti formali.

Vengono nominati nell'atto costitutivo e successivamente con atto separato. Una procura speciale può limitarne i poteri. L'amministrazione può essere:

Congiuntiva

per compiere un atto di amministrazione è necessario il consenso di tutti o della maggioranza dei soci

Disgiuntiva

ciascun socio può compiere qualunque atto di amministrazione senza il consenso degli altri

Ciascun socio amministratore può opporsi alla decisione presa da un altro socio, purché l'operazione non sia ancora compiuta.

Sull'opposizione decidono tutti i soci a maggioranza economica

Mista

Il contratto sociale può prevedere i casi in cui l'amministrazione è congiunta o disgiunta



I diritti del socio non amministratore

Un socio non amministratore ha diritto di:

➤ essere informato dagli amministratore riguardo all'andamento degli affari sociali

➤ partecipare alla decisione sull'opposizione richiesta da un socio amministratore

➤ consultare tutti i documenti che riguardano l'amministrazione della società

➤ ricevere dagli amministratori il rendiconto annuo, cioè il prospetto contabile dal quale risultano gli utili ottenuti o le perdite subite .



Rappresentanza

La rappresentanza consiste nel compimento in nome e per conto della società di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

➤ Spetta a tutti i soci amministratori in modo disgiuntivo

➤ L'atto costitutivo o una procura speciale può prevedere limitazioni del potere dei rappresentanti. Tali limitazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese

➤ Se le limitazioni non sono state iscritte non sono opponibili ai terzi, salvo che i soci non provino che i terzi ne erano a conoscenza.



Distribuzione degli utili

- ❖ Possono essere distribuiti solo gli utili realmente conseguiti, cioè quelli che risultano dal bilancio di cassa.
- ❖ La distribuzione degli utili rientra tra i diritti soggettivi di ciascun socio.
- ❖ In caso di perdite si possono distribuire gli utili solo dopo la reintegrazione del capitale sociale
- ❖ Gli utili si distribuiscono in base alla quota dei conferimenti.
- ❖ L'atto costitutivo può prevedere percentuali diverse sia nella ripartizione degli utili che delle perdite, nei limiti del divieto del patto leonino.



Norme a tutela dei creditori sociali

- **La riduzione del capitale sociale è valida solo se:**

La delibera di riduzione è stata registrata

nessun creditore sociale si è opposto entro 3 mesi dall'iscrizione .

- **Limiti alla ripartizione degli utili:**

divieto di ripartizione degli utili fittizi

Nel caso di perdite non possono essere distribuiti gli utili fino a quando il capitale non sia stato completamente ricostruito

- **In fase di liquidazione si può ripartire l'attivo solo se sono stati pagati i creditori sociali**

- **Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi**



Recesso di un socio

(art. 2285 c.c.)

- Il recesso è la volontà di un socio di non far più parte della società.
- Se la società è a tempo indeterminato si può recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, con l'obbligo di preavviso di almeno 3 mesi.
 - Se la società è a tempo determinato il socio può recedere solo per i motivi previsti dal contratto sociale o per giusta causa, cioè una situazione oggettiva che fa venire meno il suo rapporto di fiducia con gli altri soci oppure che renda impossibile la continuazione della sua partecipazione nella società.



Esclusione di un socio

Motivi:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale
- interdizione, inabilitazione del socio o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici
- impossibilità sopravvenuta a svolgere l'attività conferita
- perimento o riduzione consistente del valore del bene conferito a titolo di godimento;
- dichiarazione di fallimento del socio



Morte del socio

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella società, a meno che non vi sia il consenso unanime degli altri soci .

Gli eredi hanno il diritto alla liquidazione della quota che verrà determinata in relazione alla situazione patrimoniale della società al momento della morte del socio.

Alla morte del socio è possibile che si verifichi lo scioglimento della società nel caso in cui:

- Il socio defunto era una figura indispensabile per la società
- Manchi la pluralità dei soci
- La liquidazione della quota agli eredi ha ridotto sensibilmente il capitale sociale.



Responsabilità del nuovo socio e del socio uscente

Nuovo socio	Socio uscente
<p>Il socio che entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio</p>	<p>Il socio uscente o i suoi eredi sono responsabili per tutte le obbligazioni anteriori all'uscita dalla società, fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento</p>



Scioglimento

Cause	Procedura
<ul style="list-style-type: none">.decorso del termine, a meno che non vi sia una proroga tacita;.realizzazione dell'oggetto sociale o l'impossibilità sopravvenuta di realizzarlo;.per volontà di tutti i soci;.mancanza della pluralità dei soci, se non viene ricostituita entro 6 mesi;.per le altre cause previste dal contratto sociale;.per provvedimento dell'autorità governativa;.per la dichiarazione di fallimento.	<ul style="list-style-type: none">•nomina dei liquidatori;•gli amministratori mantengono i loro poteri limitatamente agli affari urgenti.



Liquidazione

Nomina dei liquidatori

I liquidatori vengono nominati dai soci all'unanimità o dal giudice con una scrittura privata autenticata, che deve essere registrata entro 30 giorni dagli stessi liquidatori.

Responsabilità

I liquidatori hanno la stessa responsabilità solidale degli amministratori.

Poteri

- Devono ricevere dagli amministratori tutta la documentazione contabile;
- Rappresentano la società anche in giudizio;
- Compiono tutti gli atti necessari per redigere il bilancio finale e il piano di riparto.

Procedura di liquidazione

Una volta redatto il bilancio finale lo devono inviare ai soci con lettera raccomandata. Il bilancio si considera approvato se non è impugnato entro due mesi. I creditori sociali insoddisfatti possono far valere il loro diritti sui liquidatori. I documenti contabili devono essere conservati per 10 anni.



Procedura di avvio

1. Apertura della partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate: il modello AA9/12 va compilato e consegnato, oppure inviato, con gli allegati dei propri documenti di riconoscimento

2. Costituzione della società presso il notaio

3. Iscrizione al registro delle imprese con stato di inattività

5. Apertura di un conto corrente intestato alla società

4. Modificazione dell'iscrizione al registro delle imprese in stato di attività

6. Iscrizione dei soci all'INPS sotto la categoria dei commercianti o degli artigiani

8. Denuncia SUAP al comune competente per l'apertura al commercio al dettaglio

9. Denuncia all'ASL per il commercio al dettaglio

7. Denuncia di iscrizione della società all'INAIL

11. Iscrizione dei soci alla gestione separata INPS in qualità di amministratori

10. Iscrizione della società all'INPS in qualità di datore di lavoro

Dal 2010 la procedura di iscrizione e di modificazione all'INPS, all'INAIL, agli uffici IVA, all'Agenzia delle Entrate nonché alla Camera di Commercio può essere eseguita mediante il portale telematico ComUnica.



Fiscalità (art. 5 TUIR)

La SNC è sottoposta all'IRPEF e all'IRAP.

La prima in capo ai soci, la seconda in capo alla società.

➤ L'art. 5 TUIR prevede che i redditi delle società di persone, residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla loro percezione, in modo proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili

➤ Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo non risultino diversamente dall'atto di costituzione o da altro atto pubblico o da scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta

➤ Se il valore dei conferimenti non risulta determinato nell'atto costitutivo, le quote si presumono uguali



Inps

La società ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali sia per i soci che per i propri dipendenti.

È stato fissato un reddito minimo ed un reddito massimo imponibile, oltre ai quali non si tiene più conto del reddito effettivo dell'impresa ma si prende i suddetti valori di reddito come base imponibile per il pagamento dei contributi previdenziali.

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

- 16 maggio
- 16 agosto
- 16 novembre
- 16 febbraio (dell'anno successivo)

Il versamento dell'eventuale contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente.



ATTO COSTITUTIVO



Una Pasta Non Ci Basta
GRANO ANTICO

Classe IV BFM

Anno scolastico 2017/2018

ie.com

Image is for previewing purposes only.

COSTITUZIONE DEL PASTIFICIO “UNA PASTA NON CI BASTA”

ATTO COSTITUTIVO DELLA SNC CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno 2018, il giorno 1 del mese di marzo, i sottoscritti Signori:

- Vivai Carlo, nato a Montevarchi il 26 gennaio del 1973, residente in Terranuova Bracciolini (AR), via Setteponti, n.43, cod. fisc. VVICRL73A26F656T;
 - Vivai Sofia, nata a Figline Valdarno il 17 settembre del 1971, residente in Terranuova Bracciolini (AR), via Le Ville n.8 cod. fisc. VVISFO7IP57D583N;
 - Vivai Elena, nata a San Giovanni Valdarno il 03 novembre 1969, residente in San Giovanni Valdarno (AR) ,via Giacomo di Vittorio n.19 cod. fisc. VVILNE69T43H901G;
 - Baroni Filippo nato ad Arezzo, il 20 ottobre del 1975, residente in Montevarchi (AR) via XXIV Maggio n.6, cod. fisc. BRNFPP69T43A390W;
- con la presente scrittura privata convengono quanto segue:

Ragione e sede sociale

É costituita una società in nome collettivo sotto la ragione sociale: “Una pasta non ci basta ”di Vivai Carlo S.n.c. con sede legale in Via Terza strada Poggilupi n. 30, Terranuova Bracciolini (AR).

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l' attività di produzione e distribuzione al dettaglio di pasta fresca e ripiena inclusa l'attività di confezionamento della pasta su ordinazione specifiche del cliente.



Capitale Sociale e conferimenti

- Il capitale sociale è di euro 200.000 (duecentomila/00) costituito dai seguenti conferimenti :
- il socio Vivai Carlo si impegna a conferire a titolo di proprietà un immobile (meglio specificato nella mappa catastale che si allega al presente atto) del valore di euro 90.000 (novantamila/00) come da perizia che si allega all'atto;
 - il socio Vivai Sofia si impegna a versare in contanti la somma di euro 40.000 (quarantamila/00);
 - il socio Vivai Elena si impegna a conferire un mezzo di trasporto (meglio specificato nell'allegato al presente atto) del valore di euro 12.000 (dodicimila/00) e a versare in contanti la somma di euro 28.0000 (ventottomila/00) ;
 - il socio Baroni Filippo si impegna a versare la somma di euro 30.000 (trentamila)

Durata

La durata della società è fissata al 31/12/2030. Alla scadenza la società potrà essere prorogata con il consenso di tutti i soci .

Termine d'esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Sulla distribuzione degli utili i soci decidono a maggioranza.



Partecipazione agli utili e alle perdite

A seguito dell'approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro 20 giorni alla distribuzione degli utili o delle perdite, secondo le quote di seguito indicate:

- 45% al Sig. Vivai Carlo;
- 20% alla Sig.ra Vivai Sofia;
- 20% alla Sig.ra Vivai Elena;
- 15% al Sig. Baroni Filippo.

Amministrazione e Rappresentanza

L'amministrazione della società è di tipo misto; l'amministrazione è congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione mentre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione è disgiuntiva.

Sono soci amministratori i Signori: Vivai Carlo, Vivai Sofia e Vivai Elena.

I Signori Vivai Carlo e Vivai Sofia hanno anche la rappresentanza della società

Modifica dell'atto costitutivo

Il presente contratto può essere modificato con il consenso unanime dei soci.

In deroga a quanto previsto dagli art.2500 ter, 2502 e 2506 ter c.c., la trasformazione, la fusione o la scissione della società è decisa con il consenso unanime dei soci.

Trasferimento della quota

Il socio che intenda trasferire per atto fra vivi a titolo oneroso la propria quota sociale o parte di essa deve darne comunicazione, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni dell'alienazione, a mezzo lettera raccomandata A/R agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.



Liquidazione della quota e scioglimento della società

In caso di recesso o di morte di un socio la quota spettante al socio o al suo erede è liquidata in base al valore del patrimonio netto nella medesima percentuale della quota capitale da lui posseduta. Lo stesso avviene in caso di liquidazione della società.

Lo scioglimento della società si verifica, oltre che per le cause previste dall'art. 2308 c.c., anche per la mancata esecuzione del conferimento dell'immobile da parte del socio Vivai Carlo.

Al momento dello scioglimento i soci nominano all'unanimità un liquidatore che provvede alla liquidazione del patrimonio sociale. In caso di disaccordo tra i soci la nomina è fatta dal Presidente del tribunale della provincia in cui ha sede la società.

Altre specificazioni

Per tutte le altre materie non specificate nel presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. Le spese del presente atto e successive sono a carico della società.

Letto, approvato e sottoscritto

Montevarchi, 1 Marzo 2018

F.to Vivai Carlo.....

F.to Vivai Sofia

F.to Vivai Elena.....

F.to Baroni Filippo.....

Autentica di firme

Io sottoscritto Dott. Luca Rossi, Notaio in Montevarchi, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, certifico che: il Sig. Vivai Carlo, nato a Montevarchi il 26 gennaio del 1973, residente in Terranuova B.ni (AR), via Setteponti, n.43, la Sig.ra Vivai Sofia nata a Figline Valdarno il 17 settembre del 1971, residente in Terranuova Bracciolini (AR), via Le Ville n.8, il Sig. Vivai Elena nata a San Giovanni Valdarno il 03 novembre 1969, residente in San Giovanni Valdarno (AR), via Giacomo Di Vittorio n.19 cod. ed il Sig. Baroni Filippo nato ad Arezzo, il 20 ottobre del 1975, residente in Montevarchi (AR) via XXIV Maggio n.6, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto le proprie sottoscrizioni al presente contratto di società. La sottoscrizione è resa in mia presenza, previa rinuncia, con il mio consenso, dell'assistenza di testimoni

Montevarchi 1 marzo 2018

